

N.R.G. 

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-procedure concorsuali-

Il Giudice delegato

Letto il rendiconto (art. 71 CCI) depositato dal Gestore dell'OCC dott.
 in data 09/02/2024, da riqualificarsi come relazione finale ex art. 81, co. 4, CCI trattandosi di procedura di concordato minore e non di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Osservato che ai sensi del comma 4 di tale articolo, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale che, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e ne autorizza il pagamento.

Rilevato che il Gestore dell'OCC non ha fornito prova dell'avvenuta interlocuzione con il debitore, come previsto dall'art. 81, essendosi limitato ad affermare che non sono giunte osservazioni da parte del debitore, con conseguente necessità di richiedere specifica integrazione in tal senso.

Rilevato che il Gestore ha già provveduto al pagamento del compenso proprio e dell'OCC senza attendere la liquidazione da parte del Giudice come previsto dalla norma, accollandosi il rischio di una eventuale liquidazione difforme e il conseguente obbligo restitutorio.

Ritenuto opportuno attendere il completamento della fase esecutiva con il pagamento del creditore ipotecario e la prova dell'interlocuzione con il debitore prima di liquidare il compenso dell'OCC ed autorizzarne il pagamento (in questo caso per ratificare il pagamento già avvenuto) e decretare la conclusione della fase esecutiva.

p.q.m.

autorizza il pagamento del creditore ipotecario BCC NPLS per l'importo indicato di € 73.700;

invita il Gestore OCC a fornire prova dell'avvenuta interlocuzione con il debitore in merito alla relazione finale presentata entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Forlì, 10 febbraio 2024.

Il Giudice

Dr. ssa Barbara Vacca